

Ministero
della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE DEL
DEMANIO MARITTIMO E PORTI

Div. I - Sez. I

Prot.N.514283/A.2.50

OGGETTO: Utilizzazione delle aree demaniali marittime - Questioni concernenti il turismo.-

Circolare n. 81

Serie II

Titolo: Demanio Marittimo.

Roma 26 MAGGIO 1965

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO
GENOVA

AL PROVVEDITORATO AL PORTO DI
VENEZIA

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
NAPOLI

ALL'AZIENDA PORTUALE DEI MAGAZZINI
GENERALI
TRIESTE

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
PALERMO

ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
CIVITAVECCHIA

Con l'approssimarsi della nuova stagione turistico-balneare, il Ministero del Turismo ha richiamato l'attenzione dello scrivente circa la necessità che venga sempre più intensificata, da parte di questa Amministrazione, nell'ambito della propria specifica competenza, l'azione diretta ad agevolare ed incrementare il flusso delle correnti turistiche e la loro permanenza nel nostro Paese.

Detto Ministero si è in particolare soffermato sulla opportunità che, da parte degli Organi locali della Amministrazione Marittima, in adesione alla linea da tempo seguita in proposito, venga attuata una sempre più stretta intesa e collaborazione con gli altri Enti locali interessati, in materia di utilizzazione dei beni demaniali marittimi per fini turistico balneari.

Questo Ministero, riallacciandosi alle disposizioni già impartite in occasione della trascorsa stagione turistica, di cui alle circolari in data 2 maggio e 8 giugno 1964, ritiene opportuno, in questa sede, confermare e ribadire, per quanto concerne la parte di sua competenza, le anzidette disposizioni, richiamando la particolare attenzione delle Autorità ed Enti in indirizzo alla rigorosa e precisa osservanza di tutte le norme da tempo emanate dallo scrivente ai fini della migliore e più proficua utilizzazione dei beni del demanio marittimo per scopi turistico-balneari, in particolare, per quanto concerne i seguenti punti:

) Concessioni balneari (fronte a mare).

Si richiama, in proposito, l'attenzione delle Capitanerie di Porto circa la necessità che le norme vigenti in materia vengano quanto più rigorosamente seguite ed applicate nel corso della prossima stagione, così da evitare che il fronte a mare delle singole concessioni balneari risulti eccessivamente esteso, e ciò in ossequio ai criteri fin qui seguiti da questa Amministrazione, concernenti l'esigenza sempre più sentita di riserva al pubblico godimento - nell'ambito delle spiagge destinate agli usi balneari - congrui tratti di spiaggia libera, in aggiunta alle zone concesse per il mantenimento di stabilimenti balneari.

) Costruzioni di carattere stabile.

In proposito si invitano le Capitanerie in indirizzo a limitare, quanto più possibile, il rilascio di concessioni per la realizzazione di impianti balneari di carattere stabile - e soprattutto di quelli in muratura ed in cemento armato, accordando la preferenza alla realizzazione di costruzioni leggere e facilmente rimovibili, in relazione ai criteri già tempo seguiti in proposito da questo Ministero.

) Concessioni per case di abitazione ed alberghi.

Del pari, dovranno trovare sempre più rigorosa applicazione le disposizioni a suo tempo emanate dallo scrivente, concernenti il divieto di realizzare sul demanio marittimo costruzioni da adibire ad alberghi ed a case di abitazione in genere.

) Concessioni per uso agricolo.

Anche per quanto concerne le concessioni per uso agricolo, il rilascio delle suddette concessioni dovrà essere limitato al minimo possibile soltanto in zone per le quali non sia prevedibile, per ora, alcuna possibilità di sviluppo turistico balneare.

) Collaborazione con gli Enti locali.

Si richiama la particolare attenzione delle Autorità ed Enti in indirizzo circa la necessità che l'azione di reciproca collaborazione con le locali Soprintendenze ai Monumenti, Prefetture, Comuni, Aziende Autonome, Enti Provinciali del Turismo, ecc. venga, nel corso della prossima stagione turistico-balneare, intensificata al massimo.

) Polizia sul demanio marittimo.

Nel richiamare in proposito le disposizioni di cui alla circolare n. 9 in data 2 maggio 1964, si invitano le Capitanerie di Porto al più rigoroso e tempestivo espletamento dei servizi di polizia sul demanio marittimo, loro attribuiti dalla legge, avvalendosi in ciò anche della collaborazione delle altre Forze di Polizia, nonché di quella delle Autorità Comunali e degli organi locali del Turismo, in particolare per quanto concerne la disciplina dell'attività dei venditori ambulanti lungo le spiagge; la repressione del commercio ambulante abusivo e di qualsiasi forma di accattonaggio, ecc..

) Pulizia degli arenili.

Si ribadiscono, in proposito, le disposizioni già impartite da questo Ministero circa la necessità che, da parte delle Capitanerie di Porto, venga svolta ogni più assidua e attenta vigilanza, perchè, da parte dei concessionari degli arenili demaniali marittimi, venga esattamente ottemperato all'obbligo della manutenzione, sistemazione e pulizia delle spiagge assistenti gli stabilimenti balneari dagli stessi realizzati, fino al mare, e delle zone laterali, per un certo numero di metri dalla estremità della zona concessa, nonchè della pulizia e mantenimento del buon regime dei tratti di arenile di cui alla lettera b), n.5 della Circolare n.65 in data 19 settembre 1963, compresi tra zone concesse e lasciati liberi al pubblico uso dei cittadini.

Per quanto riguarda, inoltre, la pulizia e la manutenzione delle spiagge non assentite in concessione e precisamente dei tratti di arenile adiacenti ai centri abitati, lasciati liberi al pubblico uso dei cittadini, si invitano le Capitanerie di Porto a voler assumere tempestivi contatti con le locali Amministrazioni Comunali, interessandole a considerare la opportunità di provvedere, almeno per le zone del proprio territorio più frequentate dal pubblico, alla pulizia di detti tratti di spiaggia, assumendone, a tutela dell'igiene e del decoro delle spiagge stesse, gli oneri relativi.

8) Inquinamento delle acque marine.

Il problema collegato al fenomeno dell'inquinamento delle acque del mare, dovuto soprattutto a residui di idrocarburi, continua a costituire fonte di preoccupazione per le varie categorie interessate, ed, in particolare, per gli esercenti di attività turistico-balneari, a causa delle dannose conseguenze arrecate dal fenomeno stesso a detto settore.

Di conseguenza, si richiamano in proposito le istruzioni già impartite alle Capitanerie di Porto con le precedenti circolari e ribadite al punto 4) della circolare n.514483/A2.50 in data 2 maggio 1964 per la prevenzione dell'inquinamento delle acque del mare da idrocarburi e, in particolare, quelle relative alla più idonea diffusione, presso l'armamento interessato, delle apposite ordinanze emanate allo scopo di vietare alle navi lo scarico in mare, all'interno delle acque territoriali, di ogni specie di residui, soprattutto oleosi.

Per quanto riguarda le sanzioni da applicare ai trasgressori, dovrà farsi ancora ricorso agli artt.1174 e 1175 del Codice della Navigazione, nonchè alla legge 12.7.1961, n.603 e all'art.26 del Codice Penale, in attesa che venga perfezionato ed approvato l'apposito provvedimento di legge, attualmente all'esame di questo Ministero, con il quale vengono fissate le penalità da applicare ai contravventori alle norme contenute, per la prevenzione dell'inquinamento in parola, nella Convenzione di Londra del 1954 che, come è noto, è entrata in vigore per l'Italia alla data del 25 agosto 1964.

Si prega di assicurare.

I L M I N I S T R O

F.to SPAGNOLLI

PER COPIA CONFORME
AL DIRETTORE DI DIVISIONE

